

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll

Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio

I-39100 Bozen | Bolzano

T 0471.306.411 | F 0471.976.462

E info@interconsult.bz.it

I www.interconsult.bz.it

Steuer-, MwSt.-Nr. | Cod. fisc. Part. IVA 02529080216

Circolare 39/20

Bolzano, 07.09.2020

Novità del Decreto "Agosto" – DL 104/2020

Gentile cliente,

di seguito elenchiamo le novità più importanti nell'ambito fiscale e di supporto per le imprese del DL 104/2020 ("decreto Agosto"), entrato in vigore il 15.08.2020. Le novità in materia di lavoro saranno descritte in una circolare separata.

1. Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni nel 2020 (Art. 110)

Possono essere rivalutati i beni d'impresa e le partecipazioni **detenuti al 31.12.2019** ad eccezione degli immobili merce.

A differenza delle previgenti rivalutazioni ora è **possibile rivalutare i beni singolarmente** e non più tutti i beni appartenenti alla stessa categoria.

La rivalutazione può essere effettuata solo ai fini civilistici, ma anche ai fini fiscali. La rivalutazione ai fini fiscali prevede il versamento di una **imposta sostitutiva del 3%** e le riserve formatesi possono essere affrancate versando un ulteriore 10%.

Soggetti	<ul style="list-style-type: none">• Società di capitali• Società di persone commerciali• Imprese individuali• Enti commerciali e enti non commerciali• Non ammessa per esercenti arti e professioni
Oggetto della rivalutazione	<ul style="list-style-type: none">• Beni d'impresa ammortizzabili e non ammortizzabili• Immobili e terreni• Partecipazioni• Risultanti dal bilancio al 31.12.2019• Esclusi gli immobili merce <p>La rivalutazione è possibile per ogni singolo bene distintamente.</p>
Natura della rivalutazione	<ul style="list-style-type: none">• Solo ai fini civilistici• Anche ai fini fiscali con il versamento di un'imposta sostitutiva del 3%• Affrancamento della riserva di rivalutazione con imposta sostitutiva del 10%

	Dovrebbe essere anche possibile differenziare il regime di rivalutazione (fiscale o solo civilistica) per ogni singola categoria omogenea (es. solo civilistica per i terreni comunque non ammortizzabili)	
Determinazione dei valori	Per determinare il valore dei beni/immobili/partecipazioni oggetto di rivalutazione non è necessaria una perizia giurata, per immobili e partecipazioni però assolutamente raccomandata. Per i beni mobili possono essere utili offerte da parte di operatori del settore, prezzi di vendita da beni identici/simili (anche in internet).	
Tempistiche	La rivalutazione deve essere effettuata nel bilancio al 31.12.2020	
Imposte sostitutive	<ul style="list-style-type: none"> • 3% imposta sostitutiva sul maggior valore della rivalutazione • 10% imposta sostitutiva per affrancare la riserva da rivalutazione Il versamento va fatto in un massimo di 3 rate assieme al versamento delle imposte (30.06.2021, 30.06.2022, 30.06.2023)	
Valenza fiscale	<ul style="list-style-type: none"> • Per i maggiori ammortamenti dal 2021 • Per le plusvalenze da cessione o assegnazione dal 4° esercizio successivo (2024) 	
Criticità e opportunità	<ul style="list-style-type: none"> • Se si prevedono perdite negli esercizi futuri, i maggior ammortamenti peggiorano questa situazione. • I valori rivalutati incidono anche sul calcolo dei ricavi minimi per le società di comodo. • L'aumento del patrimonio netto per effetto della rivalutazione è una alternativa alla ricapitalizzazione in caso di perdite che diminuiscono il capitale sociale minimo di oltre un terzo. • La rivalutazione e il conseguente aumento del patrimonio netto migliorano gli indici di bilancio e mitigano l'incidenza di eventuali perdite del 2020. 	
Utilizzo delle riserve	Soggetti in contabilità semplificata	Sia la distribuzione che l'utilizzo per la copertura di perdite della riserva sono esclusi da tassazione.
	Soggetti in contabilità ordinaria	<u>Rivalutazione fiscale senza affrancamento riserva:</u> <ul style="list-style-type: none"> • si configura una riserva in sospensione d'imposta • tassabile in caso di distribuzione ai soci • non tassabile in caso di utilizzo per la copertura delle perdite, ma deve essere ricostituita con utili futuri <u>Rivalutazione fiscale con affrancamento riserva</u> <ul style="list-style-type: none"> • non tassabile in caso di distribuzione • non tassabile in caso di copertura perdite e non da ricostituire <u>Rivalutazione solo civilistica</u> <ul style="list-style-type: none"> • non tassabile in caso di distribuzione • non tassabile in caso di copertura perdite
	La distribuzione ai soci delle riserve da parte di società di capitali è sempre reddito imponibile da tassare per i soci. Nelle società di persone e per le ditte individuali la distribuzione della riserva di rivalutazione è solo tassabile in capo ai soci se questa non è stata affrancata.	

2. Rivalutazione fiscale gratuita di beni nel settore alberghiero e termale

È stato previsto dal DL 23/2020 ("decreto liquidità") che le **imprese del settore alberghiero e termale possono effettuare una rivalutazione gratuita** per tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea, la quale ha anche valenza fiscale senza il versamento di una imposta sostitutiva.

Soggetti	Dovrebbero rientrare le imprese con codice ATECO <ul style="list-style-type: none"> • del gruppo 55 per il settore alberghiero e • 96.04.20 per gli stabilimenti termali.
Oggetto della rivalutazione	<ul style="list-style-type: none"> • Beni d'impresa ammortizzabili e non ammortizzabili, anche immateriali • Tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea • Risultanti dal bilancio al 31.12.2019, 31.12.2020 o 31.12.2021 • Esclusi gli immobili merce <p>La rivalutazione non è possibile per ogni singolo bene distintamente ma deve riguardare interi gruppi omogenei.</p>
Natura della rivalutazione	<ul style="list-style-type: none"> • Gratuita ai fini fiscali senza il versamento di una imposta sostitutiva • deve essere rivalutato l'intero gruppo omogeneo (es. tutti gli immobili, tutti i macchinari ecc.) • per affrancare il saldo di rivalutazione deve essere corrisposto una imposta sostitutiva pari a 10%
Determinazione dei valori	<p>Per determinare il valore dei beni/immobili/partecipazioni oggetto di rivalutazione non è necessaria una perizia giurata, per immobili e partecipazioni però assolutamente raccomandata.</p> <p>Per i beni mobili possono essere utili offerte da parte di operatori del settore, prezzi di vendita da beni identici/simili (anche in internet).</p>
Tempistiche	La rivalutazione deve essere effettuata nel bilancio al 31.12.2020, 31.12.2021 o 31.12.2022
Imposte sostitutive	<ul style="list-style-type: none"> • nessuna imposta sostitutiva sul maggior valore della rivalutazione • 10% imposta sostitutiva per affrancare la riserva da rivalutazione <p>Il versamento va fatto in un massimo di 3 rate assieme al versamento delle imposte (30.06.2021, 30.06.2022, 30.06.2023)</p>
Valenza fiscale	<ul style="list-style-type: none"> • Per i maggiori ammortamenti dal 2021 • Per le plusvalenze da cessione o assegnazione il 4° esercizio successivo (2024)
Utilizzo delle riserve	<p>Devono essere imputate al capitale o accantonate in una speciale riserva in sospensione di imposta.</p> <p>Se affrancati possono essere utilizzati per la distribuzione o copertura di perdite senza generare imponibile fiscale in capo alla società.</p>

3. Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici (art. 59)

Ai soggetti **esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia** o di città metropolitana è riconosciuto un contributo a fondo perduto, sempre nel rispetto delle condizioni di cui sotto.

I professionisti sono esclusi dalla percezione di questo contributo.

Le imprese esercenti **attività nel centro storico di Bolzano possono accedere** a questo contributo.

Soggetti	Soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico
Ubicazione	Zona A o equipollente <ul style="list-style-type: none"> • nei comuni capoluoghi di provincia • città metropolitane che hanno registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri <ul style="list-style-type: none"> • 3 volte superiori ai residenti per i capoluoghi di provincia • almeno pari ai residenti per le città metropolitane
Riduzione del fatturato	Fatturato e/o corrispettivi di giugno 2020 sono almeno del 33% inferiori a quelli di giugno 2019.
Ammontare del contributo	Alla differenza tra il fatturato 06.2020 e 06.2019 vanno applicate le seguenti percentuali: <ul style="list-style-type: none"> • 15% per soggetti con ricavi < 400.000€ • 10% per soggetti con ricavi tra 400.000€ e 1 mil.€ • 5% per soggetti con ricavi > 1 mil. € I ricavi sono quelli del periodo d'imposta precedente a quello in corso al 15.08.2020
Minimali e massimali	Il contributo minimo è pari a <ul style="list-style-type: none"> • 1.000€ per persone fisiche • 2.000€ per gli altri soggetti. Il contributo massimo è pari a 150.000€.
Istanza telematica	La richiesta per il contributo va fatta con una istanza telematica.
Divieto di cumulo	Non è cumulabile con il contributo per le imprese di ristorazione (cap. 4)

4. Contributo alla filiera della ristorazione (art. 58)

Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con una dotazione pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce limite di spesa.

Il fondo è finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese in attività alla data del 15.08.2020, per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio.

Soggetti	Imprese in attività il 15.08.2020 con attività prevalente <ul style="list-style-type: none"> • 56.10.11 Ristorazione con somministrazione • 56.29.10 Mense • 56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale
Oggetto del contributo	Per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari locali/regionali/nazionali.
Riduzione del fatturato	Fatturato e corrispettivi da marzo a giugno 2020 ridotti del 25% rispetto al fatturato da marzo a giugno 2019.

	Ai soggetti che hanno iniziato l'attività dal 01.01.2019 spetta senza riduzione del fatturato.
Ammontare del contributo	Parte delle spese certificate, erogato per il 90% dopo presentazione dell'istanza e per il 10% alla presentazione della quietanza di pagamento delle spese.
Pagamenti	I pagamenti devono essere effettuati con modalità tracciabili e non in contanti.
Domanda del contributo	<ul style="list-style-type: none"> • è necessaria la registrazione ad una piattaforma digitale "piattaforma della ristorazione" che include il pagamento di un importo di adesione. • Possibile domanda presso sportello del concessionario convenzionato. • Presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti, anche non pagati. Le quietanze di pagamento devono essere presentate successivamente. • Autocertificazione attestante i requisiti richiesti.
Natura del contributo	<ul style="list-style-type: none"> • Non tassabile • Rileva per i limiti in materia di aiuti de minimis

Le modalità di accesso al contributo e ulteriori dettagli in merito devono ancora essere fissati con un apposito decreto ministeriale. Anche l'ammontare del contributo deve essere ancora determinato.

5. *Esenzione seconda rata IMU per il settore turistico (art. 78)*

Questa disposizione **non è applicabile alla Provincia autonoma di Bolzano o Trento**, le misure locali sono indicate nel prossimo capitolo.

Sono esentati dalla seconda rata relativa all'anno 2020, dell'imposta municipale propria (IMU) del 16.12.2020:

- gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.**
- gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali.
- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

6. *IMI nella Provincia Autonoma di Bolzano*

Ovviamente non parte del Decreto Agosto, ma a seguito di misure locali sono azzerate o diminuiti i pagamenti IMI 2020 per gli immobili nei quali viene svolta l'attività.

Settore turistico	<ul style="list-style-type: none"> • Strutture ricettive • Ristoranti • Bar 	Riduzione fatturato 2020 > 20%: nessuna IMI dovuta
		Riduzione fatturato 2020 < 20%: 50% IMU dovuta
Altri settori	Imprese con attività negli altri settori	<ul style="list-style-type: none"> • riduzione al 50% per il 2020 • condizione: calo fatturato 2020 del 20%
Requisiti	La riduzione spetta solo nel caso che l'esercente sia anche il proprietario dell'immobile. Esenzione da questa regola si ha nel caso che il proprietario abbia accordato una riduzione dei canoni nel 2020 pari ad almeno la IMI dovuta ovvero dato l'immobile in comodato.	
Adempimenti	In entrambi i casi deve essere fatta una autodichiarazione al rispettivo Comune entro il 30.09.2020, attestante l'attività nel settore turistico o il calo del fatturato di almeno il 20%	

7. *Ulteriore rateizzazione degli F24 di marzo, aprile e maggio sospesi (art. 97)*

Il Decreto proroga ulteriormente i versamenti che potevano essere sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio per l'Iva, ritenute da lavoro dipendente, contributi previdenziali e Inail che ad ora sono da versare il 16.09.2020.

Il versamento ora può essere effettuato (senza interessi o maggiorazioni):

- 16.09.2020: in unica soluzione o in 4 rate mensili;
- 16.09.2020: il 50% del dovuto in unica soluzione o in 4 rate mensili (16.09, 16.10, 16.11, 16.12);
- 16.01.2021: il restante 50% del dovuto in unica soluzione il 16.01.2021 o in 24 rate mensili.

8. *Proroga del secondo acconto delle imposte IRES, IRAP e IRPEF per i soggetti ISA (art. 98)*

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA è prorogato al 30.04.2021 il termine di versamento della 2^a o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019.

Proroga	Secondo acconto IRES, IRAP e IRPEF. Non per i contributi previdenziali.
Soggetti	<ul style="list-style-type: none"> • Soggetti con ISA (per società di capitali quelli con approvazione del bilancio entro il 28.06.2020) • Soggetti con ISA che hanno cause di esclusione o inapplicabilità • Soggetti che partecipano a società, associazioni, imprese che applicano gli ISA: soci di società di persone, soci di studi associati, collaboratori di imprese familiari, coniugi di aziende coniugali;

	<ul style="list-style-type: none">• Soggetti che dichiarano redditi "per trasparenza": soci di società di capitali trasparenti;• Soggetti nel regime forfetario e minimi In generale la proroga è applicabile solo ai soggetti con esercizio solare.
Condizioni	<ul style="list-style-type: none">• Riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel 1° semestre 2020 rispetto al 2019• Ricavi non superiori a euro 5.164.569

9. *Estensione delle misure di sostegno per il settore turistico (art. 77 e 79)*

La platea che può usufruire delle misure di sostegno nel settore turistico è stata estesa.

Il credito di imposta per la locazione di immobili ad uso non abitativo

- spetta anche per il mese di giugno
- spetta anche per il mese di luglio per le strutture turistico ricettive con attività stagionale
- spetta anche alle strutture termali indipendentemente dal volume dei ricavi e compensi.

Anche **le guide e gli accompagnatori turistici** possono accedere alle misure già previste per le agenzie di viaggio e tour operator. È previsto un contributo a fondo perduto sulla riduzione del fatturato dal 23.02.2020 al 31.07.2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

Il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere (art. 10 DL 83/2014) è riconosciuto nella misura del 65% anche per il 2020 e 2021.

Sono comprese tra i beneficiari del credito di imposta le strutture che svolgono attività agriturismo, le strutture degli stabilimenti termali, anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all'aria aperta.

10. *Credito di imposta per investimenti pubblicitari e sponsoring nel settore sportivo (art. 81)*

Per l'anno 2020 è riconosciuto un credito d'imposta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti pubblicitari, anche sponsorizzazioni, nei confronti di

- Società sportive professionistiche e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Coni con fatturato 2019 da 200.000€ a 15 mil. € che svolgono anche attività sportiva giovanile;
- Leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche.

L'investimento deve essere

- Non inferiore a 10.000€
- Effettuato dal 01.07.2020 al 31.12.2020 tramite strumenti di pagamento tracciabili.

Il credito è pari al 50% degli investimenti agevolabili, ma sempre entro il limite del fondo di 90 mil. € istituito.

Il credito è compensabile in modello F24.

11. *Proroga della moratoria su finanziamenti delle PMI (art. 65)*

La moratoria del rimborso dei finanziamenti per

- Aperture di credito a revoca e prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti
- Prestiti non rateali
- Mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale

è prorogata al 31.01.2021.

Alle imprese già ammesse al 15.08.2020 la moratoria si applica automaticamente se non ne fanno rinuncia espressa entro il 30.09.2020.

12. *Proroga esonero Tosap e Cosap (Art. 109)*

L'esonero per le imposte comunali Tosap e Cosap per l'occupazione del suolo pubblico è esteso al 31.12.2020.

13. *Incentivi per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni Co2 (art. 74)*

Alle persone fisiche e giuridiche è dato un contributo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni dal 01.08.2020 al 31.12.2020.

Se contestualmente viene rottamato un autoveicolo immatricolato prima del 2010 il contributo va da 1.500€ a 2.000€ in dipendenza delle emissioni del nuovo veicolo.

Se non viene rottamato un veicolo vecchio il contributo va da 750€ a 1.000€.

Sono previsti anche contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici per le spese sostenute da ditte individuali, società e professionisti.

Distinti saluti

Interconsult – Pichler Steinmair Knoll

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll

